|  |  |
| --- | --- |
|  | **COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA****(Prov. di Salerno)***SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE*Sede: Piazza Vittorio Emanuele 44 – 84078 Vallo della Lucania – CF 84000010656 – tel. 0974/714111 – linee passanti – Settore Attività Produttive – 214/ 260 – Protocollo 253 – 219 – fax 0974/714214 –mail: pantaleo.pisapia@legalmail.itorario al pubblico:ore 10:00 – 12:30 da lunedì a venerdì e ore 15:30 – 17:30 martedì e giovedì |

**Prot.n. 6545 Li, 19 giugno 2015**

**OGGETTO**: Strutture sanitarie e/o socio-sanitarie – realizzazione, ampliamento, trasformazione, trasferimento: verifica di compatibilità del progetto – parere definitivo.

Domanda: Ditta Mautone Vittoria P.zza Vittorio Emanuele, 32 - 84078 Vallo della Lucania - Realizzazione nuova struttura per l’erogazione di prestazioni: radioterapia ambulatoriale.

Verbale di Conferenza di Servizi Decisoria - per ottenimento del relativo *“parere definitivo”* – giusta deliberazione n. 7301 adottata dalla Giunta Regionale della Campania il 31 dicembre 2001.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sede** | **Data** | **Ora inizio** |
| Comune di Vallo della LucaniaUfficio Settore Attività Produttivep.zza Vittorio Emanuele, 26Vallo della Lucania | 15 giugno 2015 | 16:45 |
| **Amministrazione convocante** | **Data e numero nota convocazione**  |
| Comune di Vallo della LucaniaUfficio Settore Attività Produttivep.zza Vittorio Emanuele, 26Vallo della Lucania |  **05/06/2015**  prot. n. **5876**  |

**VERBALE N. 5/C**

**GIORNO 15 giugno 2015– V Seduta**

PREMESSO

* che in data 28 maggio 2015 si è svolta, a seguito di regolare convocazione , la quarta seduta istruttoria referente, giusto verbale n. 4/A, attinente alla domanda in oggetto;
* che assume le funzioni di Presidente il Responsabile del settore Attività Produttive del Comune di Vallo della Lucania, cui compete l’adozione del provvedimento finale;

###### che sono stati regolarmente invitati alla seduta decisoria deliberante i seguenti Enti, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Enti ed Amministrazioni invitati** | **Cognome e nome** | Qualifica | Delega | NOTE |
| Giunta Regionale della Campania Assessorato Regionale alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria –Centro Direzionale, Napoli, |  | Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015 |  | *ASSENTE* |
| A.S.L. SA | dott. Giuseppe Di Fluri  | Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001 - ASL SA - Via Ottavio De Marsilio - Vallo della Lucania |  | *ASSENTE* |
| Comune di Vallo della Lucania | dr. Pantaleo Pisapia  | Responsabile Settore Attività Produttive |  | *PRESENTE* |

* che la quinta seduta di conferenza di servizi decisoria è stata convocata, giusto allegato verbale n. 4/A del 28.5.2015, redatto a cura del responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Vallo della Lucania, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
* che con con nota prot. n. 5874 in data 05/06/2015, detto verbale n. 4/A del 28/05/2015, è stato trasmesso a tutte le amministrazioni coinvolte, tramite pec, e precisamente alla Giunta Regionale della Campania Assessorato Regionale alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria - Centro Direzionale, Napoli e al Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001 - ASL SA Via Ottavio De Marsilio - Vallo della Lucania, come si rileva dalle relative ricevute di accettazione e di consegna di posta elettronica certificata, depositate agli atti; lo stesso verbale, peraltro, è stato pubblicato sull’albo pretorio on line sul sito istituzionale;
* che la convocazione della Conferenza è stata resa pubblica mediante avviso affisso all’Albo Pretorio del Comune di Vallo della Lucania, giusta attestazione di pubblicazione n. 545 in data 06/06/2015, nonché sul sito Istituzionale dell’Ente;

**DATO ATTO**

* nei successivi quindici giorni dalla data di pubblicazione del suddetto verbale e del relativo avviso di convocazione *non sono* pervenute osservazioni, cosi come non sono pervenute deduzioni motivate da parte degli Enti invitati, di seguito ulteriormente specificati;
* in 12 giugno 2015 risulta acquisita al prot.n. 6276, la nota prot.n. PG/127488 datata 12/06/2015, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Area Sud ASL SA conferma i pareri negativi, sulla realizzazione delle strutture oggetto della conferenza di servizio, già espresso con note da riferirsi agli anni dal 2013 al 2014, anche avverso la domanda di Realizzazione nuova struttura per l’erogazione di prestazioni: **radioterapia ambulatoriale**, presentata dalla **ditta Mautone Vittoria**, oggetto della presente seduta;
* l’ASL SA, nella persona del Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Area Sud, con la su richiamata nota PG/127488/2015, tra l’altro non il Presidente della Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001, soggetto, dunque, incompetente e non viene riferita dell’esistenza di alcuna delega da parte del competente organo Commissione Tecnica DGRC 3958/2001, oggi comunque assente alla presente seduta deliberante, ha ritenuto di poter confermare le precedenti note con cui aveva espresso uguali pareri, ha ritenuto di poter confermare le precedenti note con cui aveva espresso uguali pareri, utilizzando la formulazione che ne aveva comportato *“l’annullamento”* da parte del TAR Campania - Salerno**,** con sentenza n. 1327/2014, tuttora efficace;
* ai sensi del comma 6 art. 14 ter “Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”;
* a tal proposito, alla conferenza è stata invitata la Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001 e non il Direttore del Dipartimento “Prevenzione Area – Sud;
* in sostanza, la norma richiede che il rappresentante dell’ente sia dotato preventivamene del potere di vincolare l’ente; potere che presuppone un’investitura ad hoc dell’organo competente (ove non coincidente) in relazione allo specifico ordine del giorno (comma 6).

La delega è in particolare necessaria – pena l’illegittimità del parere espresso – quando il soggetto legittimato all’espressione del parere non può partecipare direttamente, come nel caso di organismi collegiali rappresentati in conferenza (come nel caso della Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001); in tal caso, l’organo competente deve deliberare il conferimento della delega, fornendo al delegato l’indirizzo votato dal medesimo organo;

* **PER QUANTO ATTIENE a detti pareri espressi dalla Commissione tecnica ASL SA 3958/2001, *utilizzando la formulazione che ne ha comportato l’annullamento del TAR Campania,* risultano, tra l’altro, essere stati sempre aspramente contestati;**
* **in ogni caso dette note e/o pareri risultano carenti delle *“risultanze delle verifiche effettuate”* come disciplinato al punto 1.2 *“Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione”* di cui all’allegato approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 7301/2001;**
* **in relazione al parere espresso dalla Commissione tecnica 3958/2001 dell’Asl SA in merito alla realizzazione di nuova struttura per l’erogazione di prestazioni: per l’erogazione di prestazioni: radioterapia ambulatoriale, identico a tutti quelli precedentemente pervenuti, risulta che, come già sottolineato da consolidata giurisprudenza amministrativa ivi compreso il Consiglio di Stato** **(**sentenza n. 132 del 7 giugno 2013; Sez. III n. 550 del 29 gennaio 2013; n. 1289 e n. 1291 del 7 marzo 2012, n. 6136 del 30 novembre 2012) già richiamate nella seduta del 28/05/2015, unitamente ai principi di rango costituzionale ivi espressi e condivisi,  **l’ASL non può emettere** un parere negativo sulla base di argomenti che, invece, interessano le imprese in regime di accreditamento. In particolare, è principio di giurisprudenza consolidata che *“bisogna distinguere le attività in regime privatistico e quelle in regime di accreditamento. In relazione alle prime, rilevano gli artt. 32 della Costituzione - che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell’individuo - e 41, teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa, che impongono il rilascio dell’autorizzazione prescindendo dall’accreditamento e dal fabbisogno complessivo, perché altrimenti ragionando si realizzerebbe uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale adire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio.*

*Del resto, anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota del 18 luglio 2011, ha precisato che bisogna evitare che una politica di contenimento dell’offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda, sottolineando, inoltre, l’irrilevanza di criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento. D’altra parte, le valutazioni inerenti all’indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei “tetti di spesa” e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati; procedimenti distinti e susseguenti (sia logicamente che cronologicamente) rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione, che è quella di cui si discute.*

*L’art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, pur ponendo il rilascio dell’autorizzazione di cui è controversia in “rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture” non condiziona l’espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni sanitarie all’ esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze”* (cfr., Consiglio di Stato, 29.1.2013, n. 550);

* inoltre, rispetto a questo procedimento l’ASL si è limitata alla mera conferma, mediante un rigo, senza esprimere alcuna valutazione sia in merito alle contestazioni innanzi ricordate, sia con riferimento a quanto apoditticamente ritenuto di poter svolgere in questa sede. Sicché il tentativo di reclamare l’esistenza di un atto, che oltre a non tener conto del pregresso è del tutto privo del necessario contenuto di forma, di specificità (si riferisce non si sa a quali soggetti pur se questi rivestono posizioni del tutto differenti) di motivazione, di istruttoria, fattori che devono obbligatoriamente caratterizzare ogni atto amministrativo; il che rende evidente che nella specie non sia venuto ad esistenza alcun atto, che possa essere così qualificabile, determinando solo una manifestazione apodittica, e comunque “nulla” ai sensi dell’art. 21 septies, come da consolidata giurisprudenza amministrativa;
* ai sensi dell’articolo 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi). 1.Il dissenso, di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, qualora non sia risultato *“nullo”*, come nel caso d’interesse, per i motivi innanzi spiegati, *deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso“,* quindi per essere ulteriormente precisi: “ **il dissenso”**, *qualora non ritenuto nullo*, può essere solo motivato, qualificato e costruttivo; deve, cioè, indicare le modifiche del progetto con le quali esso possa ricevere l'assenso;
* per quanto attiene alle posizioni prevalenti si deve tener conto del ruolo che le diverse amministrazioni assumono in sede di conferenza, con riferimento al potere che ciascuna di esse avrebbe di condizionare l’esito del procedimento; alle leggi di settore, all’importanza istituzionale della singola amministrazione; al rilievo istituzionale rivestito dagli enti rappresentanti di comunità territoriali, ecc.;
* rispetto a ciò le note/pareri dell’ASL, per le motivazioni innanzi esposte, non si ritiene possano assumere posizione prevalente, tenuto conto, altresì, che la conferenza decisoria è stata indetta (prot.n. 2790 del 18 marzo 2015) e motivata dalla mancata trasmissione, nei termini fissati al punto 1.2 dell’allegato approvato con la deliberazione n. 7301 adottata dalla Giunta Regionale della Campania in data 31/12/2001, del parere definitivo da parte della Commissione istituita con la medesima, innanzi richiamata, deliberazione n. 7301/2001 e considerato quanto ritenuto dal giudice amministrativo circa la non necessità della programmazione preventiva del fabbisogno;

**PERTANTO, PER LE MOTIVAZIONI INNANZI ESPOSTE**

 **il parere negativo,** così come espresso, avverso la domanda della ditta Mautone Vittoria - erogazione di prestazioni: **-**  realizzazione nuova struttura per l’erogazione di prestazioni**: radioterapia ambulatoriale**, da parte della dalla Commissione per gli adempimenti istituita presso l’Asl Salerno di cui alla DGRC 3958/01, e pervenuto in conferenza, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Area Sud, con la su richiamata nota PG/127488/2015,

**risulta:**

* carente di motivazione;
* carente delle *“risultanze delle verifiche effettuate”* come disciplinato al punto 1.2 *“Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione”* di cui all’allegato approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 7301/2001;
* carente delle indicazioni delle modifiche del progetto con le quali esso possa ricevere l'assenso;
* espresso in carenza di delega – *“La delega è in particolare necessaria – pena l’illegittimità del parere espresso – quando il soggetto legittimato all’espressione del parere non può partecipare direttamente, come nel caso di organismi collegiali (Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001) rappresentati in conferenza; in tal caso, l’organo competente deve deliberare il conferimento della delega, fornendo al delegato l’indirizzo votato dal medesimo organo”*;
* non prevalente – in quanto la motivazione, nella fattispecie “*il fabbisogno”* , addotta dall’Asl SA, a sostegno del parere ***“negativo”,***  si ritiene soccombente rispetto al principio della libertà dell’iniziativa economica privata e quindi rispetto alla libertà di scelta, da parte del cittadino, della struttura sanitaria presso la quale intende curarsi;

###### **CONSTATATA**

###### l’assenza degli Enti, come sopra indicato;

###### **VERIFICATI**

###### i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;

###### la regolarità delle convocazioni;

### PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

* il Presidente
* dichiara aperta la seduta;
* Dà atto che:
1. la convocazione riguarda l’istanza presentata dall’impresa sanitaria, come meglio specificata nella seguente tab. 1), ove viene riportato il tipo di autorizzazione richiesta, data e numero di protocollo di acquisizione della domanda al Comune e la data e il numero protocollo di trasmissione alla Commissione Tecnica 8239/2001 ASL SA:

**Tab. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. D’ord. | Ditta richiedente | Tipo di autorizzazione richiesta | Data e num. Prot. acquisizione domanda al Comune | Data e num. Prot. di trasmissione alla Commissione Tecnica 8239/2001 |
| *1* | Ditta Mautone VittoriaP.zza Vittorio Emanuele, 3284078 Vallo della Lucania | Realizzazione nuova struttura per l’erogazione di prestazioni: radioterapia ambulatoriale | data 20/01/14Prot. n. 801 | data 25/11/14Prot.n. 1103 |

1. il presente Verbale attiene, pertanto, alla Conferenza dei Servizi per l’acquisizione di parere definitivo di cui al punto 1.2. del documento “*Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione”* di cui alla deliberazione n. 7301 - del 31 dicembre 2001, a seguito dell’istanza Ditta Mautone Vittoria P.zza Vittorio Emanuele, 32 - 84078 Vallo della Lucania- *Realizzazione nuova struttura per l’erogazione di prestazioni: radioterapia ambulatoriale,* i cui dati di presentazione e di acquisizione al protocollo dell’Ente sono riportati nella suestesa tabella;
2. le amministrazioni regolarmente convocate, risultano la Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015 e l’Asl Sa, nella persona del Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001,
3. risultano assenti pur se regolarmente convocate Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015 e l’Asl Sa, nella persona del Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001,

Il Presidente, inoltre, dà atto che:

1. *l*a conferenza di servizi decisoria, come meglio specificato nell’atto di indizione, prot.n. 2790 del 18 marzo 2015, risulta motivata dalla mancata trasmissione, nei termini fissati al punto 1.2 dell’allegato approvato con la deliberazione n. 7301 adottata dalla Giunta Regionale della Campania in data 31/12/2001, del parere definitivo da parte della Commissione istituita con la medesima, innanzi richiamata, deliberazione n. 7301/2001;
2. risultano trascorsi circa due anni, come ben precisato nella su riportata tabella 1, dalla richiesta del parere definitivo, in riferimento all’ istanza della ditta Mautone, come rilevasi dai dati riportati nella tab. 1, di cui sopra e a tutt’oggi non risulta pervenuto da parte della competente Commissione Regionale di cui al punto 1.2 dell’allegato approvato con deliberazione G.R.C. n. 7301/2001, alcun parere definitivo, né osservazioni;
3. la Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015, regolarmente convocata, tramite posta certificata, di cui sono depositate agli atti le relative ricevute di consegna e il Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001 ASL SA - via Ottavio De Marsilio - Vallo della Lucania, non hanno partecipato né alla prima seduta della conferenza tenutasi in data 23/04/2015, né alla seconda seduta tenutasi in data 08/05/2015, nè alla terza del 18.5.2015, né alla quarta tenutasi il 28/05/2015 e risultano assenti anche alla presente seduta,
4. la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, come previsto dall’art. 1 comma 2 ex lege n. 241/90 *non sussistenti nella fattispecie in esame;*
5. come precisato nel precedente verbale n. 4 del 28/05/2015, ai sensi dell’art. 14 ter ex lege 241/90:
* c. 3: *“I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo”*. *(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005);*
* 6-bis. *All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'*[*articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#026)*; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.* (comma così sostituito dall'art. 49, comma 2, legge n. 122 del 2010);
* c. 7 *“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”.* (comma così sostituito dall'art. 49, comma 2, legge n. 122 del 2010)

**TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA**

**LA CONFERENZA DI SERVIZI**

* + - esauriti gli adempimenti di rito;
		- al fine di ovviare al perdurare dello stallo della indetta Conferenza;
		- considerato che non occorre la programmazione preventiva del fabbisogno in quanto trattasi di attività in regime privatistico (cfr. TAR Campania, Salerno, n. 1327/2014);

***visto*** l’esito dei verbali delle precedenti sedute**:** del 23.4.2015 n. 1, dell’8.5.15 n. 2 , del 18.5.2015 n. 3, n. 4 del 28/05/2015, che qui di seguito s’intendono ripetuti e trascritti;

***visto*** l’art. 14-ter – L. 241/90 (Lavori della conferenza di servizi), come sostituito dall’art.11 della legge 340 del 2000;

**ASSUME** le seguente **decisione finale:**

1. considerarsi acquisiti gli assensi, precisando che ai sensi dell’art. 14 ter c. 7 ex lege 241/90, la mancata emissione di parere equivale ad assenso pertanto, si dà per acquisto il parere definitivo da parte della Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione (punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001) ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015, nel mentre con riferimento a quello dell’Asl Sa, questo è talmente carente da non presentare i requisiti anche ai sensi dell’art. 21 septies per cui va considerato assente;
2. in ogni caso pure a voler considerare tale parere, si può giungere alla conclusione della Conferenza, anche tenendo conto dei principi costituzionali *“posizioni prevalenti”* in premessa citati, e si adotta, con il criterio della prevalenza, la seguente determinazione motivata di conclusione, positiva relativa alla realizzazione di nuova struttura per l’erogazione di prestazioni radioterapia ambulatoriale**;**
3. il presente verbale fa luogo all’atto finale e dunque all’autorizzazione alla realizzazione di nuova struttura per l’erogazione di prestazioni: radioterapia ambulatorialeda parte della ditta Mautone Vittoria con sede in P.zza Vittorio Emanuele, 32 - 84078 Vallo della Lucania**;**
4. di dare mandato al Comune di Vallo della Lucania, nella persona del Responsabile del Settore Attività Produttive*:*
* per la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line del Comune e sul sito Istituzionale, per la durata di giorni trenta, al fine dir darne pubblica conoscenza;
* per la trasmissione del presente verbale e dei relativi allegati ai soggetti convocati.
1. alle ore 16,58: si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vallo della Lucania, 15 giugno 2015

 IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE

 *dr. Pantaleo Pisapia*

 **firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del dlgs. 12 febbraio 1993, n. 39**